

Posizione dell'imputato non proprietario o comunque non titolare di altri diritti sulla cosa confiscata in tema di trasporto illecito di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 18 dicembre 2015, n. 49982 - Squassoni, pres.; Grillo, est.; Policastro, P.M. (conf.) - Reppucci, ric.

Sanità pubblica - Rifiuti - Confisca del mezzo - Posizione dell'imputato non proprietario o comunque non titolare di altri diritti sulla cosa confiscata.

Premesso che in tema di trasporto illecito di rifiuti trova applicazione il disposto di cui all'art. 259, comma 2, del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art. 6, comma 1 bis del d.l. 172/08 convertito nella legge 210/08, è da escludere che l'imputato, non proprietario (o comunque non titolare di altri diritti sulla cosa confiscata) possa dolersi della misura ablativa disposta su una cosa non sua. Sarà semmai il terzo avente diritto sulla cosa a dover provare, eventualmente nella fase esecutiva, la propria buona fede, ovvero sia che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un proprio comportamento colpevole o negligente onde poter azionare il diritto alla restituzione della cosa confiscata.

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2014 il Tribunale di Avellino dichiarava R.G. colpevole del reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti non pericolosi, senza la preventiva autorizzazione (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256) e per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda con i doppi benefici di legge, disponendo la confisca del mezzo adoperato per il trasporto.

1.1 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore, articolando tre distinti motivi: con il primo lamenta vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale qualificato come rifiuto il materiale trasportato costituito da tondini di ferro, asserendo che si trattava di materiale ferroso derivante da rimanenze di cantiere non classificabile, a norma del D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 181 bis come rifiuto, ma come materiale riutilizzabile mediante cessione a terzi. Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge per illogicità manifesta e contraddittorietà, nella parte in cui si afferma nella sentenza impugnata che il D.Lgs. n. 4 del 2008 avrebbe apportato modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006, eliminando, per quanto riguarda i materiali ferrosi, la definizione di materie prime secondarie per attività metallurgiche e siderurgiche e riconducendo tali materiali nell'orbita dei rifiuti. Lamenta, ancora, il ricorrente che il Tribunale avrebbe ommesso di classificare il materiale trasportato come sottoprodotto, come tale escluso dall'ambito dei rifiuti. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di statuizione della confisca del mezzo adoperato per il trasporto, appartenente a soggetto estraneo al reato e come tale non confiscabile.

DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Come accennato in premessa, al R. è stato fatto carico del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 per avere effettuato la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con autocarro Fiat 180 targato (OMISSIS), costituiti da materiale ferroso derivante dalla frantumazione di conglomerati in cemento armato identificati con codice CER 170405, in assenza della prescritta autorizzazione. Il Tribunale, nell'analizzare il materiale trasportato, ha ritenuto che lo stesso provenisse da precedenti demolizioni di materiale cementizio armato classificabile come rifiuto speciale non pericoloso. Veniva disattesa la tesi difensiva prospettata dall'imputato secondo la quale quel materiale era in realtà costituito da tondini di ferro di varie dimensioni acquistati come rimanenze di cantiere da riutilizzare in attività edilizie come comprovato da fattura esibita ai militari che avevano effettuato il controllo su strada ed acquisita in atti.

2.1 Tanto precisato in punto di fatto, l'argomentazione svolta dal Tribunale in merito alla ricompreensione del materiale trasportato nella categoria dei rifiuti poggia, oltre che su una corretta interpretazione del dato normativo - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - anche su una serie di dati fattuali che escludeva in radice la possibilità che quel materiale fosse costituito da materia prima secondaria: in particolare la prova di ciò emergeva, anzitutto, dal fatto che risultavano mancanti i dati necessari a tenore del Regolamento del Consiglio della U.E. n. 333/11 per il recupero di materiali ferrosi; ancora, dal fascicolo fotografico che attestava la provenienza del suddetto materiale da pregresse attività di demolizione senza che fosse stata effettuata alcuna preliminare operazione di recupero come richiesto dalla normativa di settore.

2.2 Il fatto di cui si discute è avvenuto in data (OMISSIS), vigente, quindi, il nuovo testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, che, all'art. 20, ha apportato alcune significative correzioni al precedente impianto normativo.

3. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 come sostituito dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 20 qualifica materia prima secondaria quella avente le "caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 bis", norma - quest'ultima - introdotta dal richiamato

D.Lgs. n. 4 del 2008 la quale dispone che non rientrano nella definizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. a) - ossia nella definizione di rifiuto - le materie, le sostanze ed i prodotti definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 purchè vengano rispettati i seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) si deve trattare di prodotti derivanti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuata la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standards tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) deve trattarsi di prodotti che abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. Nel successivo secondo comma si precisa che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari, devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con D.M. Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre del 2008.

3.1 Come accennato in precedenza, il Decreto Correttivo n. 4 del 2008, ha apportato significative modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006 nell'ambito dei rottami ferrosi, eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche" e riconducendo, quindi, i rottami ferrosi nel campo di applicazione dei rifiuti. Ne consegue che può qualificarsi materia prima secondaria (nel caso in esame rottame), solo quella proveniente da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti che presenti tutte le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei decreti ministeriali disciplinanti la materia.

3.2 Si tratta in particolare del D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. 12 giugno 2002, n. 161 disciplinanti il recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e del relativo Regolamento n. 269 emanato il 17.11.2005. I detti decreti indicano le prescrizioni da osservare nelle attività di recupero e le caratteristiche che devono possedere i materiali recuperati e le caratteristiche che devono avere i rifiuti metallici, a seguito dell'attività di recupero, per essere considerati materie prime secondarie.

3.3 Può, quindi, affermarsi - come già enunciato da questa Corte Suprema - che i rottami ferrosi rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, a meno che non si tratti di rottami provenienti da apposito centro autorizzato per la gestione ed il trattamento dei rifiuti i quali devono avere tutte quelle caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali in tema di recupero agevolato di rifiuti (nel caso in esame) non pericolosi, nel qual caso possono rientrare nel concetto di materia prima secondaria (in termini Sez. 3^a 4.12.2011 n. 833, P.M. in proc. Lettica, Rv. 242158).

3.4 Correttamente il Tribunale, anche sulla base del regolamento U.E. del 2011, ha ritenuto che il materiale trasportato non rientrasse nella categoria della materia prima secondaria, proprio a causa della accertata carenza di alcuni indispensabili requisiti quali la dichiarazione di conformità del produttore e la certificata provenienza da un centro autorizzato di gestione e trattamento dei rifiuti, che coniugati con le risultanze emerse dal fascicolo fotografico comprovano che il trasporto dei tondini di ferro riguardava materiale del quale il R. intendeva disfarsi e non riutilizzarlo in un ciclo produttivo. La stessa documentazione fiscale di cui è cenno in sentenza non è stata, a ragione, ritenuta sufficiente a dimostrare la provenienza lecita di tale materiale.

3.5 Le considerazioni che precedono escludono la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, dovendosi poi ribadire che anche il concetto di sottoprodotto richiamato dalla difesa del ricorrente nella seconda parte del secondo motivo non può essere riferito alla fattispecie in esame, come correttamente ritenuto dal Tribunale.

4. Premesso che il sottoprodotto non rientra nel novero della disciplina dei rifiuti, va ricordato che con il D.Lgs. n. 4 del 2008 sono state apportate significative modifiche alla nozione di sottoprodotto eliminandosi, anzitutto, quelli che erano stati qualificati *ex lege* sottoprodotti. La attuale disciplina normativa esige che, per essere qualificati sottoprodotti, i residui di lavorazione devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; è stata riaffermata la certezza del riutilizzo quale condizione indispensabile per far rientrare i residui di lavorazione in tale specifica categoria. E' stato anche precisato che il reimpiego deve essere certo sin dalla fase della produzione; integrale, e che deve avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato o definito. E' stata anche ribadita l'assenza di trattamenti preliminari e la corrispondenza agli standards merceologici ed alle norme di sicurezza ambientali, aggiungendosi un preciso accenno al dato economico nel senso che tali residui devono avere un valore economico di mercato: si è quindi dato un preciso rilievo al criterio del vantaggio economico, concetto peraltro già affermato nella precedente giurisprudenza formatasi prima della emanazione del menzionato D.Lgs. n. 4 del 2008. Tutte le anzidette condizioni, così come nel passato, devono esistere contestualmente e in mancanza di una sola di esse, il residuo rimane soggetto alla disciplina dei rifiuti. La certezza del reimpiego non deve più desumersi dall'autocertificazione che è stata eliminata (per tali concetti v. Sez. 3^a 10.7.2008 n. 35235, Cioffi, Rv. 240748).

5. Il terzo motivo è pure infondato: premesso che in tema di trasporto illecito di rifiuti trova applicazione il disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2 come modificato dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis convertito nella L. n. 210 del 2008, è da escludere che l'imputato, non proprietario (o comunque non titolare di altri diritti sulla cosa confiscata) possa dolersi della misura ablativa disposta su una cosa non sua. Sarà semmai il terzo avente diritto sulla cosa a dover provare, eventualmente nella fase esecutiva, la propria buona fede, ovverossia che l'uso

illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un proprio comportamento colpevole o negligente onde poter azionare il diritto alla restituzione della cosa confiscata (in termini Sez. 3^a 17.1.2013 n. 9579, Longo, Rv. 254749).

5.1 Nel caso in esame correttamente il Tribunale ha disposto la confisca dando atto della appartenenza del mezzo ad un soggetto estraneo al reato, ma coevamente evidenziando che nessuna prova questi aveva fornito in merito alla propria buona fede.

6. In conclusione il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)